

STATUTO

Art.1 - Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale denominata: “ **CRISTALLI NELLA NEBBIA - APS**”, con sede in Ferrara, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La sua durata è illimitata. Essa potrà, per il raggiungimento dello scopo sociale, istituire sedi secondarie e locali. L'Ente potrà inserire nella denominazione anche la locuzione Ente del Terzo Settore o E.T.S. con efficacia automatica di integrazione solo successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Art. 2 - Scopo

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

lettera f) D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 art. 5;

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. n.42 22/01/2004, e successive modificazioni.

L'Associazione collabora per le attività del PARCO NAZIONALE DELLO ZOLFO DI MARCHE E ROMAGNA, IL Consorzio del Parco è un organismo di diritto pubblico che riunisce enti locali, Regione Marche e Ministero della Transizione Ecologica.

Lettera d) D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 art.5;

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge n.53 28/03/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.

lettera i) D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 art. 5;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Più precisamente l'associazione ha come obiettivo la promozione dell'integrazione culturale e sociale tra cittadini e fra generazioni con la realizzazione del museo virtuale di pubblica utilità che raccolga la storia e la memoria della comunità marchigiana formatasi a Pontelagoscuro (Ferrara) a seguito degli avvenimenti storici che hanno determinato la chiusura della miniera di zolfo di Cabernardi e Percozzone (insediamenti in provincia di Ancona) con il trasferimento di centinaia di lavoratori verso lo stabilimento Petrolchimico di Ferrara.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione persegue tutti gli scopi di promozione sociale in tutti i settori dove è possibile ed utile l'aggregazione di persone per condividere interessi ed obiettivi comuni.



Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale in modo continuativo e prevalente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'Associazione non ha finalità di lucro.

Art. 3 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto, nei criteri e limiti definiti dal D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107 del 19.5.2021 e secondo l'individuazione di predette attività con delibera del Consiglio Direttivo.

In particolare l'Associazione si propone di gestire spazi e luoghi idonei a realizzare nel rispetto delle leggi e normative, progetti che rientrino negli scopi sociali, per mezzo di attività di volontariato gratuito, ma anche economico e commerciale, nelle attività socialmente utili e della promozione sociale, culturale, artistica e ricreativa ed ogni altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

L'Associazione, per perseguire i propri scopi sociali, potrà svolgere eventualmente anche attività commerciali, con entrate da destinarsi esclusivamente e totalmente alle proprie finalità istituzionali, stipulare accordi e convenzioni con altre associazioni o enti pubblici o privati, costituire e/o partecipare a consorzi, associazioni o società nel rispetto delle proprie finalità ed autonomia. L'Associazione potrà inoltre svolgere attività di raccolta fondi, da destinarsi esclusivamente e totalmente alle proprie finalità istituzionali. L'Associazione potrà svolgere attività complementari ai sensi di legge, in particolare potrà allestire nelle proprie sedi o in luoghi temporaneamente allestiti, la somministrazione di cibi e bevande.

Art. 4 - Ammissione dei soci

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche ed anche persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico nei limiti di quanto disposto dall'art.35 D. Lgs. 117/2017.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, ne facciano espressa domanda al Presidente del Consiglio Direttivo ed intendano collaborare al suo raggiungimento, accettando le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La domanda di ammissione deve essere esaminata entro 60 (sessanta) giorni e può essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo.

Decorso 90 giorni dalla presentazione della domanda senza che venga comunicato il rigetto, la domanda si intende accolta.

Il rifiuto dell'ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato con un qualsiasi mezzo idoneo e verificabile per portarne a conoscenza l'interessato (ad es. via fax, e-mail o lettera).

Dalla data dell'avvenuta comunicazione della delibera di non accoglimento decorre il termine perentorio di giorni venti per il ricorso all'assemblea; il ricorso deve essere proposto con un qualsiasi mezzo idoneo e verificabile per portarne a conoscenza l'Associazione (ad es. via fax, e-mail o lettera). L'assemblea si pronuncerà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

Dell'ammissione dei nuovi soci sarà data comunicazione all'assemblea nel corso della prima riunione utile.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e gli stessi non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Codice del Terzo Settore inviandone espressa richiesta al Consiglio Direttivo che è tenuto a rispondere entro trenta giorni. Il diritto di accesso è esercitato tramite presa visione dei documenti presso la sede sociale o invio delle copie di documenti al richiedente;

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- comportarsi verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione con spirito di solidarietà e correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate dagli organi sociali.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 - Recesso ed esclusione del socio.



La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi tre mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nel caso di non versamento della quota protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato in forma scritta, consentendo facoltà di replica. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'assemblea, che deve avvenire nel termine di tre mesi dalla richiesta, il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione delle quote associative e dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. Nel caso in cui un socio receduto intenda nuovamente far parte dell'Associazione dovrà fare richiesta al Consiglio Direttivo come fosse un socio nuovo.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs 117/2017.

Art. 8 - Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;



- 4) il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- 5) l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso affisso nei locali della sede e contestuale avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre dei suoi componenti o un decimo dei soci. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o dello scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro componente del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, almeno trascorsa un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- 1) elezione del Presidente;
- 2) elezione del Consiglio Direttivo;
- 3) elezione eventuale del Revisore Unico o dei componenti il Collegio dei Revisori ed adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- 4) elegge l'Organo di Controllo nei casi previsti dalla normativa vigente;
- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) proposte di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- 7) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e del preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- 8) delibera l'importo della quota sociale di adesione;
- 9) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- 10) approvazione del programma annuale dell'Associazione;
- 11) approvazione del regolamento dell'Associazione;
- 12) destinazione degli eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.



Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non votano. Ogni socio ha diritto di esprimere il suo voto e può presentare fino a due deleghe in sostituzione di altri soci. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione;

Per modificare lo Statuto, occorrono, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea tra i soci dell'Associazione, e composto da tre a undici componenti. I componenti il Consiglio rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- 1) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- 2) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- 3) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il preventivo;
- 4) ammette i nuovi soci;
- 5) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea;
- 6) al suo interno può nominare il Segretario dell'Associazione ed il Tesoriere;
- 7) predispone l'eventuale regolamento da portare in approvazione all'assemblea sociale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal componente più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.



Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure:

- 1) il Presidente - eletto direttamente dall'assemblea generale;
- 2) il Vice Presidente - eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso;
- 3) Il Segretario e/o il Tesoriere – eletto/i nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, lo stesso rimane in carica fino allo scadere dell'intero organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organo.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario, nel caso non venga nominato preventivamente, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.11 - Il Presidente

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente resta in carica quattro anni ed è rieleggibile senza limite di mandati, viene eletto dall'assemblea. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Al Presidente possono essere delegate con delibera del Consiglio Direttivo, alcune delle funzioni del Consiglio stesso. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea sociale per l'elezione del nuovo Presidente.

Art.12 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.13 - Il Segretario / Il Tesoriere

Il Segretario, se nominato, redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente; il Tesoriere provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo e provvede alla riscossione delle quote sociali.

Art. 14 - Il Revisore Unico dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Revisore Unico dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è eletto dall'Assemblea anche fra non associati, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Ha il compito di vigilare sulla corretta amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili, vigila sul rispetto dello Statuto, può partecipare alle riunioni del



Consiglio Direttivo e alle assemblee senza diritto di voto, predispone la propria relazione annuale sul consuntivo economico/finanziario dell'anno e sul preventivo, che vengono predisposti dal Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

In alternativa può essere nominato anche un Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti, è costituito da tre componenti e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra non associati, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Collegio nomina il proprio Presidente nella prima riunione di insediamento. La graduatoria dei non eletti rimane valida in caso di dimissioni o decadenza, causata da gravi motivi, di uno o più componenti, successivamente ratificati dall'Assemblea degli associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee senza diritto di voto, predispone la propria relazione annuale sul consuntivo economico/finanziario dell'anno e sul preventivo che vengono predisposti dal Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea. I componenti del Collegio dei Revisori non possono contestualmente ricoprire ruoli direttivi o di rappresentanza per conto dell'Associazione e devono avere competenze specifiche in materia amministrativa e contabile.

In caso di inerzia del Consiglio Direttivo, il Revisore Unico dei conti o il Collegio dei Revisori dei conti, se nominati, possono convocare l'Assemblea degli associati.

Art. 15 – L'Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D. Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 - I mezzi finanziari

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- 1) quote e contributi degli associati, nella misura proposta annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea;



- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, turistica, artistica, artigianale, produttiva, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 9) altre entrate, anche di immagine, pubblicità e promozione, compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- 10) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art.17 - Rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario ed il preventivo vengono predisposti dal Consiglio Direttivo, vengono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e del preventivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neppure in forme indirette.

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

Art. 19 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di



procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Il presente statuto consta di n. 20 articoli e di 10 facciate, è stato adottato con assemblea del 15/04/2023

Il Presidente -

Giuseppe Rosso



AGENZIA delle ENTRATE - UFFICIO di FERRARA

Atto Registrato il 21 APR. 2023 al N. 668 serie 3

Liquidati euro 200,00

(DUECENTO / 00 euro)

per il DIRETTORE



*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso